



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera C.C. n. 43 del 15/12/2021

INDICE

TITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	6
ART. 1. DENUNCIA DEI CASI DI MORTE	6
ART. 2. DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI.....	6
ART. 3. DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	6
ART. 4. RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI	6
ART. 5. VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO	6
ART. 6. CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA	6
ART. 7. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA	7
ART. 8. NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI	7
ART. 9. RISCOVRO DIAGNOSTICO	7
TITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	7
ART. 10. PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE.....	7
ART. 11 PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO	8
ART. 12 RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	8
ART. 13 POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE	8
ART.14 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE	8
TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI	9
ART. 15 DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO	9
ART. 16 CARATTERISTICHE DELLA CASSA	9
TITOLO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI	9
ART. 17 TRASPORTO DELLE SALME	9
ART. 18 CARATTERISTICHE DEI CARRI PER IL TRASPORTO.	10
ART. 19 TRASPORTI CON TERMINI RIDOTTI.....	10
ART. 20 MORTI PER INFORTUNI O INCIDENTI	10
ART. 21 PRECAUZIONE PER I DECESSI A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE.....	10
ART. 22 TRASPORTI CON MEZZI SPECIALI	10
ART. 23 ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI	11
ART. 24 TRASPORTO DI SALME IN ALTRO COMUNE.....	11
ART. 25 MODALITÀ PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE	11
ART. 26 AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE.....	11
TITOLO V – CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO	11-
ART. 27 AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA	11

ART. 28 CUSTODIA DEI DOCUMENTI.....	12
ART. 29 RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI.....	12
ART. 30 DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI	12
TITOLO VI - INUMAZIONI.....	12
ART. 31 SEPOLTURE	12
ART. 32 CARATTERISTICHE DEL TERRENO PER LE INUMAZIONI.....	12
ART. 33 FORMA E CLASSE DEI CAMPI.....	12
ART. 34 CIPPI INDICATIVI.....	13
ART. 35 SCAVO DELLA FOSSA	13
ART. 36 DIMENSIONE E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI.....	13
ART. 37 FOSSE PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI DIECI ANNI	13
ART. 38 MODALITÀ DI CONCESSIONE	13
ART. 39 REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA	13
ART. 40 CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE	14
ART. 41 NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE	14
ART. 42 ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE.....	14
ART. 43 SCADENZA DELLA CONCESSIONE – RECUPERO MATERIALI	14
TITOLO VII - TUMULAZIONI	15
ART. 44 SEPOLTURE A TUMULAZIONE.....	15
ART. 45 TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI	15
ART. 46 ATTO DI CONCESSIONE	15
ART. 47 PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE - CAUZIONE.....	15
ART. 48 DOVERI DEI CONCESSIONARI	16
ART. 49 DECORRENZA DELLE CONCESSIONI – RINNOVI	16
ART. 50 SCADENZA DELLA CONCESSIONE.....	16
ART. 50 BIS RECESSO ANTICIPATO DALLA CONCESSIONE	16
ART. 50 TER DISPOSIZIONI PER SITUAZIONI PREGRESSE DA SANARE.....	16
TITOLO VIII - CAPPELLE ED EDICOLE	17
ART. 51 CONCESSIONE DELL'AREA	17
ART. 52 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI.....	17
ART. 53 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.....	17
ART. 54 PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI	17
ART. 55 DIRITTI DI SEPOLCRO	18
ART. 56 OSSARI, CINERARI, COLOMBARI	18

ART. 57 MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA.....	18
ART. 58 COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE	18
ART. 59 SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI.....	18
ART. 60 MANUTENZIONE DELLE OPERE.....	18
TITOLO IX - TOMBE INDIVIDUALI.....	19
ART. 61 NORME PER LA CONCESSIONE.....	19
ART. 62 SOVRAPPOSIZIONI DI SALME.....	19
ART. 63 TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEL MONUMENTO.....	19
ART. 64 MANUTENZIONE – REVOCA – DECADENZA.....	19
TITOLO X - COLOMBARI.....	20
ART. 65 NORME PER LA CONCESSIONE.....	20
ART. 66 LASTRE DI CHIUSURA ED ORNAMENTI.....	20
ART. 67 CARATTERISTICA DEI FERETRI.....	20
ART. 68 DIRITTO DI SEPOLTURA E DURATA DELLA CONCESSIONE.....	20
TITOLO XI - OSSARI E CINERARI.....	20
ART. 69 OSSARIO COMUNE.....	20
ART. 70 NICCHIE OSSARIO.....	21
ART. 71 CINERARIO COMUNE.....	21
ART.72 CELLETTE CINERARIE.....	21
TITOLO XII - CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.....	21
ART. 73 TRASPORTO SALMA PER LA CREMAZIONE.....	21
ART. 74 URNA CINERARIA.....	21
ART. 75 TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI.....	21
ART. 76 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	22
ART. 77 VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI.....	22
ART. 77-BIS AFFIDAMENTO DELLE CENERI.....	22
ART. 77-TER DISPERSIONE DELLE CENERI.....	23
TITOLO XIII - ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE.....	24
ART. 78 TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE.....	24
TITOLO XIV - AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONE.....	24
ART. 79 AUTOPSIE.....	24

ART. 80 IMBALSAMAZIONI.....	24
ART. 81 IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ.....	25
TITOLO XV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	25
ART. 82 ESUMAZIONI.....	25
ART. 83 ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....	25
ART. 84 SALME ESUMATE D'ORDINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	25
ART. 85 DIVIETO DI APPORTARE RIDUZIONI A SALME.....	26
ART. 86 TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE.....	26
ART. 87 RACCOLTA DELLE OSSA.....	26
ART. 88 PERSONALE CHE DEVE PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI.....	26
ART. 89 COMPENSI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	26
TITOLO XVI - SERVIZI CIMITERIALI.....	26
ART. 90 MANUTENZIONE E VIGILANZA.....	26
ART. 91 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE.....	26
ART. 92 CUSTODE DEL CIMITERO.....	27
ART. 93 COMPITI DEL CUSTODE.....	27
ART. 94 TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI.....	27
ART. 95 OBBLIGHI DEL CUSTODE SEPPELLITORE.....	27
TITOLO XVII - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO.....	28
ART. 96 ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO.....	28
ART. 97 DIVIETO D'INGRESSO.....	28
ART. 98 PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	28
ART. 99 NORME PER I VISITATORI.....	28
TITOLO XVIII - CONTRAVVENZIONI.....	29
ART. 100 CONTRAVVENZIONI.....	29
TITOLO XIX - DISPOSIZIONI FINALI.....	29
ART. 101 REGOLAMENTO SPECIALE DI POLIZIA MORTUARIA.....	29
ART.102 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	29

TITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1. DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

1. *E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.*

ART. 2. DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI

1. *A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.*
2. *La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238.*
3. *L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.*

ART. 3. DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. *Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.*

ART. 4. RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. *Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'ASL competente per il territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti dal Sindaco e alla stessa Autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta alla sepoltura.*

ART. 5. VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

1. *Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.*
2. *La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.*
3. *Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'ASL competente.*

ART. 6. CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

1. *Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dall'ASL per i necessari provvedimenti di disinfezione.*

ART. 7. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. *Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238.*
2. *La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente art. 4.*
3. *Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3 il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.*

ART. 8. NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. *Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2 e 5 del presente regolamento.*
2. *Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ASL competente.*
3. *A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.*

ART. 9. RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. *Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.*
2. *Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.*
3. *Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.*
4. *Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.*
5. *I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dall'ASL.*
6. *Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.*

TITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10. PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE

1. *Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore*

a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 11 PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

1. *Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo prevista dall'articolo precedente.*

ART. 12 RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. *Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.*

ART. 13 POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. *Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.*
2. *Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'ASL competente.*

ART. 14 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. *Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:*
 - a) *morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;*
 - b) *morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;*
 - c) *ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, è ubicato presso la camera mortuaria del cimitero del capoluogo.*
2. *Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del personale addetto alla custodia del cimitero.*
3. *Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:*
 - a) *mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;*
 - b) *deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;*
 - c) *deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività, l'obitorio è ubicato presso il cimitero del capoluogo.*
4. *Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASL competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.*

TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 15 DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

1. *Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.*
2. *Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.*
3. *Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.*

ART. 16 CARATTERISTICHE DELLA CASSA

1. *Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.*
2. *Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.*
3. *Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.*
4. *Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.*
5. *Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.*
6. *Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.*
7. *Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.*
8. *E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.*
9. *Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.*
10. *Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.*
11. *Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.*

TITOLO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17 TRASPORTO DELLE SALME

1. *Il trasporto delle salme è:*
 - a) *a pagamento, secondo tariffa stabilita dal Consiglio Comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;*
 - b) *a carico del Comune in ogni altro caso.*
2. *Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.*
3. *L'ASL competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.*
4. *L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.*

ART. 18 CARATTERISTICHE DEI CARRI PER IL TRASPORTO.

- 1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.*
- 2. Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ASL, che deve controllarne almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.*
- 3. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito dagli organi di vigilanza.*

ART. 19 TRASPORTI CON TERMINI RIDOTTI

- 1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.*

ART. 20 MORTI PER INFORTUNI O INCIDENTI

- 1. I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.*

ART. 21 PRECAUZIONE PER I DECESSI A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

- 1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.*
- 2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.*
- 3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ASL competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.*

ART. 22 TRASPORTI CON MEZZI SPECIALI

- 1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.*
- 2. Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.*
- 3. Ove sia richiesto il trasporto di un cadavere con mezzi di terzi, sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui al precedente Art. 18, il comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.*

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 23 ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

ART. 24 TRASPORTO DI SALME IN ALTRO COMUNE

1. Per il trasporto di salme ad altro Comune o all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27, e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 25 MODALITÀ PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE

1. Il trasporto della salma fuori Comune sarà fatto con carro apposto chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.
2. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 26 AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE

1. Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà la comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.
3. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

TITOLO V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 27 AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista

dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 28 CUSTODIA DEI DOCUMENTI

1. *Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.*

ART. 29 RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI

1. *Il custode del cimitero riceve:*
 - a) *i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
 - b) *i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;*
 - c) *i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esse, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;*
 - d) *i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui l'art.7 del Regolamento 10 settembre 1990, n. 285;*
 - e) *i resti mortali delle persone sopraelencate.*

ART. 30 DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

1. *Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.*

TITOLO VI - INUMAZIONI

ART. 31 SEPOLTURE

1. *Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.*
2. *Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.*
3. *Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato Regolamento n. 285.*

ART. 32 CARATTERISTICHE DEL TERRENO PER LE INUMAZIONI

1. *Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato Regolamento n. 285.*

ART. 33 FORMA E CLASSE DEI CAMPI

1. *I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stesa forma e di una sola classe.*
2. *Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.*

ART. 34 CIPPI INDICATIVI

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

ART. 35 SCAVO DELLA FOSSA

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 36 DIMENSIONE E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2: nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ART. 37 FOSSE PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI DIECI ANNI

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno 0,50 da ogni lato.

ART. 38 MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La concessione di sepoltura a inumazione può essere accordata a residenti, a quelli nativi nel comune, ovvero parenti di residenti o parenti di nativi nel Comune o parenti di salma inumata o tumulata nei cimiteri comunali, aventi un grado di parentela diretta fino al 1° grado o collaterale fino al 2° grado.
2. Il servizio di inumazione in campo comune o esumazione ordinaria è gratuito nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, previa opportune verifiche, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
3. Le inumazioni vengono concesse dal Responsabile del procedimento. La loro durata è fissata in anni dieci eventualmente rinnovabile previa richiesta scritta.
4. Negli altri casi, il costo del servizio è determinato con apposita delibera di Giunta Comunale.

ART. 39 REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi de cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART. 40 CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. *Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 16 del presente regolamento.*

ART. 41 NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

1. *Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.*
2. *Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.*
3. *Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo.*
4. *Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.*
5. *Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.*
6. *Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.*
7. *Il cippo definitivo, riportante i dati anagrafici e l'eventuale fotografia del defunto, dovrà essere collocato sulla fossa entro un anno dalla sepoltura.*
8. *Nei campi di inumazione è consentita ai famigliari, l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore a cm. 25 del piano della campagna, 1 metro per la lapide di testata.*
9. *L'installazione di copritomba e la loro manutenzione e la conservazione del loro stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.*
10. *In caso di incuria, abbandono, o morte dei soggetti tenutivi, il Comune provvede con le modalità e i poteri previsti nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con normativa statale.*

ART. 42 ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

1. *Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prevista.*
2. *Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.*

ART. 43 SCADENZA DELLA CONCESSIONE – RECUPERO MATERIALI

1. *Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.*
2. *E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.*
3. *Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.*
4. *I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza della stessa.*

TITOLO VII - TUMULAZIONI

ART. 44 SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. *Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa determinata con apposita delibera di Giunta comunale.*
2. *Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.*
3. *Su richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che li rappresentano, l'amministrazione comunale, potrà autorizzare su richiesta scritta, il deposito provvisorio di salme in tombe di famiglia o loculi in concessione a terzi, o di proprietà comunale.*
4. *Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:*
 - a) *per coloro che richiedono l'uso di un'area per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;*
 - b) *per coloro che debbono effettuare lavori di ripristino di tombe private;*
 - c) *qualora il comune non abbia disponibilità di loculi da concedere, o in attesa che la costruzione dei loculi venga completata.*

ART. 45 TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. *Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:*
 - a) *per loculi e colombari: anni 50 rinnovabili;*
 - b) *per concessione di aree per costruzione di cappelle ed edicole: anni 99 rinnovabili;*
 - c) *per cellette ossario o cinerarie: anni 50 rinnovabili;*
 - d) *per tombini (seppellimento in muratura): anni 30 rinnovabili;*
 - e) *per aree per seppellimento in terra: anni 99 rinnovabili.*
2. *Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.*

ART. 46 ATTO DI CONCESSIONE

1. *La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a residenti, a quelli nativi nel comune, ovvero parenti di residenti o parenti di nativi nel Comune o parenti di salma inumata o tumulata nei cimiteri comunali, aventi un grado di parentela diretta fino al 1° grado o collaterale fino al 2° grado.*
2. *La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.*

ART. 47 PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE - CAUZIONE

1. *Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:*
 - a) *l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;*
 - b) *l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.*
2. *E' facoltà del comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.*
3. *L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.*

ART. 48 DOVERI DEI CONCESSIONARI

1. *La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe annuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.*
2. *Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia nicchie e loculi, tombe individuali e quant'altro viene concesso, resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari, a cui si sostituirà il Comune con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando chiamati a provvedere alla manutenzione e al restauro i concessionari si rifiutassero o comunque non provvedessero entro il termine a loro assegnato dal Sindaco.*

ART. 49 DECORRENZA DELLE CONCESSIONI – RINNOVI

1. *Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.*
2. *Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.*

ART. 50 SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. *La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.*
2. *Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.*
3. *Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.*

ART. 50-BIS RECESSO ANTICIPATO DALLA CONCESSIONE

1. *E' ammessa la possibilità di recesso unilaterale da parte del concessionario di loculi cimiteriali o cellette ossario in via anticipata rispetto alla scadenza fissata nel contratto di concessione cimiteriale.*
2. *Al recedente spetta un rimborso pari all'100% della somma pagata al momento della stipula dell'atto di concessione.*

ART. 50-TER DISPOSIZIONI PER SITUAZIONI PREGRESSE DA SANARE

1. *Nel caso in cui la concessione non risulti da atto scritto ma risulti comunque il pagamento della stessa relativa alle tombe, loculi e/o cellette, il soggetto intestatario e/o suo avente causa può dimostrare con prova scritta l'avvenuto pagamento e chiedere che si proceda a formalizzare la concessione. Nel caso in cui le tombe e/o i loculi e/o le cellette a suo tempo assegnate per le quali sia avvenuto il pagamento non fossero più individuabili e/o fossero ormai state concesse dall'Amministrazione Comunale ad altri soggetti, l'Amministrazione comunale, anche a mezzo di determina del responsabile del servizio, potrà individuare ed assegnare e concedere, a propria discrezione, un pari numero di diverse tombe e/o loculi e/o cellette.*

2. *Il diritto all'assegnazione del loculo e/o celletta ossario potrà essere esercitato entro 30 anni dalla data presente sulla ricevuta di avvenuto pagamento.*
3. *Si demanda alla Giunta comunale la determinazione dell'importo dovuto per la formalizzazione delle predette concessioni.*

TITOLO VIII - CAPPELLE ED EDICOLE

ART. 51 CONCESSIONE DELL'AREA

1. *All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.*
2. *A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto delle parti l'atto di concessione.*
3. *La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni salvo rinnovo.*

ART. 52 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. *I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data di concessione dell'area.*
2. *La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data di autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.*

ART. 53 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. *Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.*
2. *I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.*
3. *Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.*
4. *I singoli progetti presentati da privati richiedenti debbono essere approvati dal responsabile del servizio tecnico, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale e della Asl territorialmente competente.*
5. *Nell'atto dell'approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.*
6. *Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con esterno del cimitero.*
7. *Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta approvazione da parte del Comune.*

ART. 54 PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

1. *All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale*

occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

- 2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.*
- 3. I lavori dovranno essere sospesi e non potranno essere iniziati nel periodo compreso tra il venti ottobre e il 15 novembre di ogni anno.*

ART. 55 DIRITTI DI SEPOLCRO

- 1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro famigliari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.*
- 2. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.*

ART. 56 OSSARI, CINERARI, COLOMBARI

- 1. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.*
- 2. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 65 del presente regolamento.*

ART. 57 MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA

- 1. Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall' art. 52, la concessione dell'area s'intende decaduta e il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancanza di attuazione dell'opera incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 47, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.*

ART. 58 COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dell'ASL e dall'Ufficio tecnico comunale.*
- 2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali sanzioni previste dalle vigenti norme legislative regolamentari.*

ART. 59 SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

- 1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme o i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all' art. 55.*

ART. 60 MANUTENZIONE DELLE OPERE

- 1. I concessionari di cappelle di famiglia o i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o decoro.*
- 2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.*
- 3. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, art. 48, non escludendo la decadenza della concessione.*

TITOLO IX - TOMBE INDIVIDUALI

ART. 61 NORME PER LA CONCESSIONE

1. *La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.*
2. *La concessione ha durata di anni 30, rinnovabili.*
3. *Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all' art. 51 e seguenti.*

ART. 62 SOVRAPPOSIZIONI DI SALME

1. *Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.*
2. *Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizioni si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dal art. 76 del regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.*
3. *Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa determinata con apposita delibera di Giunta comunale.*
4. *La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.*
5. *Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.*
6. *Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per:*
 - a) *ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;*
 - b) *fratelli e sorelle consanguinee;*
 - c) *coniuge*
7. *E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato con apposita delibera di Giunta comunale per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.*

ART. 63 TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEL MONUMENTO

1. *La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area.*

ART. 64 MANUTENZIONE – REVOCA – DECADENZA

1. *Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 48, 57 e 60.*

TITOLO X - COLOMBARI

ART. 65 NORME PER LA CONCESSIONE

1. *La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX.*
2. *E' ammessa la concessione dei colombari a persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.*
3. *Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.*

ART. 66 LASTRE DI CHIUSURA ED ORNAMENTI

1. *Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.*
2. *Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.*
3. *Ai fini del decoro del cimitero, dopo la deposizione del feretro e trascorso un periodo massimo di giorni sessanta (60), le lastre di chiusura devono essere definitivamente sistemate con incluse le scritte e i ritratti.*

ART. 67 CARATTERISTICA DEI FERETRI

1. *Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285).*

ART. 68 DIRITTO DI SEPOLTURA E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. *Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo e a qualsiasi titolo ad altri.*
2. *La concessione ha durata di anni 50, rinnovabili.*
3. *Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.*
4. *E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.*

TITOLO XI - OSSARI E CINERARI

ART. 69 OSSARIO COMUNE

1. *Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.*

ART. 70 NICCHIE OSSARIO

1. *Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.*
2. *Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona. Ogni celletta di dimensioni di cm 35 per cm 35 può contenere una cassetta ossario o un'urna cineraria. Le cellette ossario di dimensioni superiori a cm 35 per cm 35 possono contenere o due cassette ossario o due urne cinerarie o una cassetta ossario e un'urna cineraria ovvero una cassetta ossario e una cassetta per neonati o un'urna cineraria e una cassetta per neonati.*
3. *Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.*
4. *La concessione ha durata di anni 50 dalla data della stipulazione.*

ART. 71 CINERARIO COMUNE

1. *Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso il cimitero del capoluogo.*

ART. 72 CELLETTE CINERARIE

1. *La concessione ha la durata di 50 anni dalla data della stipulazione.*

TITOLO XII - CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 73 TRASPORTO SALMA PER LA CREMAZIONE

1. *Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.*
2. *All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26.*
3. *Il servizio di cremazione dei cadaveri umani ha carattere di gratuità soltanto nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, previe opportune verifiche, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.*

ART. 74 URNA CINERARIA

1. *Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.*

ART. 75 TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI

1. *Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285, salvo diversa indicazione dall'autorità sanitaria competente.*

ART. 76 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. *L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.*
2. *L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:*
 - a) *disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;*
 - b) *iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie la cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione;*
 - c) *in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra disposizione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74-75-76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;*
 - d) *volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.*
3. *La cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni può essere autorizzata dal Comune competente secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.*
4. *La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dal comune sul cui territorio è ubicato il cimitero, secondo le disposizioni previste dall'art. 2 della L.R. n° 24/2007.*

ART. 77 VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI

1. *La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.*
2. *Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.*
3. *Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti a enti morali o anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.*

ART. 77-BIS AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. *Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può richiedere, nel rispetto della volontà del defunto, alternativamente:*
 - *la tumulazione;*

- l'interramento nel cimitero;
 - l'affidamento delle ceneri;
 - la dispersione delle ceneri in luoghi consentiti dalle leggi vigenti in materia.
2. In caso di interramento dell'urna nel cimitero, la stessa deve essere costituita di materiale non biodegradabile.
 3. Nel caso in cui l'affidatario detentore dell'urna presso il proprio domicilio, trasferisca la propria residenza o cambi allocazione dell'urna cineraria, è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento per gli adempimenti di competenza.
 4. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o un suo erede intendano recedere dall'affidamento possono provvedere successivamente alla tumulazione, all'interramento o alla dispersione delle ceneri.
 5. Il Comune competente cura la redazione del verbale di affidamento o dispersione delle ceneri annotando i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna. Il verbale riporta la data ed il numero progressivo del registro tenuto dall'ufficio comunale ed è redatto in triplice copia: una conservata dal Comune di decesso, una dal responsabile del crematorio e l'altra dall'affidatario dell'urna quale documento di accompagnamento.

ART. 77-TER DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello ove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione summenzionata occorre il nulla-osta del Comune in cui viene fatta la dispersione.
4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. n° 24/2007 o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.
5. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto delle volontà del defunto o, in mancanza di manifesta scelta del luogo di dispersione, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della L.R. n° 24/2007, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dar luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; la dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo modalità prescritte dalle Autorità competenti.
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata in centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D. Lgs n° 285/1992.
7. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
8. Nel caso di dispersione delle ceneri per affondamento o interrimento dell'urna, la fossa avrà le seguenti dimensioni: larghezza cm. 50, lunghezza cm. 50 e profondità cm. 50; l'urna sarà costituita di materiale biodegradabile. La durata della concessione di interrimento di un'urna all'interno del Cimitero Comunale viene fissata in anni dieci ed è consentita previo pagamento delle tariffe approvate con apposita delibera di Giunta comunale.

9. La dispersione delle ceneri e l'eventuale deposito provvisorio delle ceneri devono essere effettuati secondo le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del regolamento Regionale 11 marzo 2008 n° 1.

TITOLO XIII - ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 78 TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

1. Oltre a quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 25 (Norme in materia di cimiteri di animali) e dal relativo regolamento di attuazione, la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
2. L'attività di cui al comma 1 deve essere svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
3. Le tariffe della tumulazione dell'animale di affezione sono a carico del richiedente e il loro costo è definito tramite apposita delibera della Giunta comunale secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza.

TITOLO XIV - AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONE

ART. 79 AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, Il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'ASL competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

ART. 80 IMBALSAMAZIONI

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 81 IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli art. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili.

TITOLO XV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 82 ESUMAZIONI

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le ordinanze si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.
4. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo di seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

ART. 83 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre (*)
 - b) quando trattasi della salma di persone morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dichiarare che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.(* a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consente di procedere a tale operazione nei mesi suindicati.

ART. 84 SALME ESUMATE D'ORDINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 85 DIVIETO DI APPORTARE RIDUZIONI A SALME

1. *E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.*
2. *Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.*

ART. 86 TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE

1. *Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.*
2. *Qualora la predetta Autorità sanitaria constati la non tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.*

ART. 87 RACCOLTA DELLE OSSA

1. *Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccogliere nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art. 70.*

ART. 88 PERSONALE CHE DEVE PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI

1. *Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'ASL e dell'incaricato del servizio di custodia.*

ART. 89 COMPENSI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. *Le spese per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, sono a totale carico dei richiedenti.*
2. *Le tariffe sono stabilite con apposita delibera della Giunta comunale.*

TITOLO XVI - SERVIZI CIMITERIALI

ART. 90 MANUTENZIONE E VIGILANZA

1. *La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.*
2. *Il Coordinatore sanitario controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.*

ART. 91 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

1. *Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:*
 - a) *Per la parte amministrativa l'Ufficio demografico, sezione servizio funebre*
 - b) *Per la parte sanitaria il Coordinatore sanitario dell'ASL competente:*
 - c) *Per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio Tecnico.*

ART. 92 CUSTODE DEL CIMITERO

1. *Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del Coordinatore sanitario per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.*

ART. 93 COMPITI DEL CUSTODE

1. *Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente Regolamento comunale.*

ART. 94 TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI

1. *Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:*
 - a) *le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;*
 - b) *le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono deposti;*
 - c) *le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;*
 - d) *qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.*
2. *I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.*
3. *Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.*

ART. 95 OBBLIGHI DEL CUSTODE SEPPELLITORE

1. *Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:*
 - a) *aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;*
 - b) *esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;*
 - c) *impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;*
 - d) *segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;*
 - e) *curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;*
 - f) *curare la nettezza dei viali e degli spazi e degli spazi fra le tombe;*
 - g) *provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;*
 - h) *eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.*
2. *Inoltre ha l'obbligo di:*
 - a) *ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;*
 - b) *assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) dando – se richiesto – assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;*

- c) *provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;*
- d) *consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.*

TITOLO XVII - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 96 ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

1. *Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.*
2. *Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.*

ART. 97 DIVIETO D'INGRESSO

1. *E' vietato l'ingresso:*
 - *ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;*
 - *a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.*
2. *Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.*

ART. 98 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. *E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.*
2. *Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavoro di restauro delle lapidi.*
3. *L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.*

ART. 99 NORME PER I VISITATORI

1. *Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.*
2. *E' vietato:*
 - a) *attraversare le fosse e calpestare le aiuole e tappeti verdi;*
 - b) *asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;*
 - c) *recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle lapidi, ecc;*
 - d) *gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;*
 - e) *sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;*
 - f) *disturbare in qualsiasi modo i visitatori.*

TITOLO XVIII - CONTRAVVENZIONI

ART. 100 CONTRAVVENZIONI

1. *La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.*

TITOLO XIX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 101 REGOLAMENTO SPECIALE DI POLIZIA MORTUARIA

1. *Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.*

ART.102 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. *Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.*